

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURAGLOBALE

Art. 1 - NORME GENERALI

E' costituita un'Associazione Culturale senza scopo di lucro denominata "CULTURAGLOBALE" con sede in Cormons (GO), Via Cancelleria Vecchia n. 6. L'Associazione è costituita ai sensi degli articoli 36-42 del Codice Civile, ed è apolitica ed apartitica.

Essa intende perseguire la finalità di favorire e promuovere e sviluppare la qualità della vita stimolando e favorendo la comunicazione tra le persone, i gruppi formali ed informali, organizzazioni, comunità, realtà nazionali e internazionali, attraverso la valorizzazione, veicolazione e diffusione della conoscenza delle diverse culture ed esperienze e l'arricchimento del bagaglio tecnico, artistico e culturale in genere degli associati e dei fruitori. L'Associazione intende svolgere tutte le sue attività nel pieno rispetto della dignità e dei diritti delle persone e dell'ambiente, tramite ogni tipo legale di iniziativa utile alla promozione dello scopo su indicato.

Per il conseguimento delle sue finalità, l'Associazione, potrà giovare anche della collaborazione di privati, enti pubblici e non, realizzare, organizzare e promuovere manifestazioni di qualunque genere, provvedere alla pubblicazione di opuscoli, stampati, registrazioni, videoregistrazioni, gestire siti internet ed utilizzare qualunque mezzo di comunicazione utile per facilitare l'identificazione e la diffusione di buone prassi e suscitare e mantenere alto l'interesse della collettività nei confronti delle tematiche sopra citate.

L'Associazione potrà promuovere, aderire a federazioni e ad associazioni, nazionali ed estere, aventi analoghe finalità. L'Associazione potrà, inoltre, compiere le operazioni mobiliari ed immobiliari strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, esclusa ogni finalità lucrativa.

Il presente statuto riconosce l'obbligo di garantire la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevede per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 2 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote degli associati, da contributi, lasciti e donazioni di Enti e persone fisiche, da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo determina il contributo che ciascuno degli Associati, Soci Fondatori, Soci Ordinari, deve versare per l'attività dell'Associazione ed il modo di reperire le fonti di finanziamento necessarie per la sua attività. Il Consiglio Direttivo potrà con apposita delibera, disporre l'acquisto di beni mobili ed immobili, di attrezzature e materiale idoneo per il conseguimento degli scopi di cui all'Art. 1.

La quota o il contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile. Tale quota o contributo non è rivalutabile.

Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3 - SOCI

Sono soci fondatori i soci che hanno costituito l'associazione.

Sono soci ordinari le persone fisiche, giuridiche, enti, società ed associazioni che condividono in modo espresso gli scopi, e che intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione, osservando le regole del presente statuto.

Il numero degli aderenti è illimitato.

L'ammissione a socio avviene contestualmente al pagamento della quota sociale, previa richiesta da inoltrare in forma scritta al Consiglio Direttivo. La sola presentazione della domanda di ammissione comporta incondizionata approvazione ed accettazione del presente statuto.

I soci fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa entro il 28 febbraio di ciascun anno essendo, in caso contrario, considerati automaticamente morosi. I soci morosi sono esclusi:

- a) dal diritto di voto e non vengono computati fra gli aventi diritto al voto fino a quando non regolarizzano la loro posizione;
- b) dall'elenco Soci e dai diritti connessi all'appartenenza all'Associazione dopo due anni di morosità consecutiva.

La qualità di Socio si perde:

- di diritto, nel caso in cui il Socio tenga un comportamento tale da ledere l'immagine dell'Associazione o da intralciare l'operato della stessa;
- a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo e con effetto dalla relativa delibera, nel caso riporti condanne penali;
- a richiesta del Socio stesso, con effetto dalla data stabilita dal Consiglio Direttivo successiva alla richiesta, ma non oltre il termine dell'esercizio in cui la richiesta stessa è pervenuta al Presidente dell'Associazione.

In ogni caso di cessazione del rapporto associativo il socio non ha diritto al rimborso di alcun contributo versato. L'esclusione del socio viene deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo; il socio sottoposto a provvedimento dovrà essere invitato alla riunione di delibera e, a sua richiesta, dovrà essere ascoltato.

Art. 4 - ORGANI

Gli organi sociali dell'Associazione sono: l'assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria), il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori (organo facoltativo).

Le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, autorizzate e documentate.

Art. 5 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica, dispone di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) delibera riguardo la determinazione della quota associativa annuale;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo. In ogni caso è fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Assemblea ordinaria viene convocata inoltre ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un quinto degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell' Associazione. L'assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un numero di soci che rappresenti almeno i 4/10 di tutti gli associati.

La variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano in età.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto esposto nella sede dell' Associazione ovvero a mezzo invio per posta elettronica almeno 8 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata da almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell' Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

E' garantita l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i

criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

Art. 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio stesso; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio elegge altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, entro 45 giorni, l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio consuntivo entro il 31 marzo;
- c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- d) delibera l'ammissione di nuovi soci;
- e) delibera l'esclusione dei soci;
- f) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano in età.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno due terzi dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei consiglieri membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o esposto nella sede dell'Associazione, almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 7 - PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 8 – COLLEGIO DEI REVISORI

L'Assemblea nomina, se lo ritiene necessario e nei casi previsti dalla legge, un collegio dei revisori dei conti, secondo le deliberazione dell'assemblea che procede alle nomine, composto da tre membri effettivi ed uno supplente tra persone aventi idonea capacità professionale. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il collegio dei revisori è un organo facoltativo.

Art. 9 – DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 10 – CAUSE DI SCIoglimento

L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C., quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; per le altre cause di cui all'art. 27 C.C., per delibera dell'assemblea straordinaria.

In caso di estinzione l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 c. 190 L. 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa disposizione imposta dalla Legge.

Art. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Copia del presente statuto è conservata nella sede della Associazione, a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 12 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle norme del Codice Civile.